

ATTI PARLAMENTARI

V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XV-bis}
^{N. 3}

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 901

Relativa agli Enti di sviluppo in agricoltura

Trasmessa alla Presidenza il 7 gennaio 1969

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 901

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nelle adunanze del 5 novembre e del 5 dicembre 1968;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

vista la propria determinazione n. 827 del 6 febbraio 1968;

visto il telegramma n. 157246 in data 20 ottobre 1968, con il quale il Ministero del tesoro — che aveva precedentemente segnalato al Ministero dell'agricoltura la « necessità rielaborazione bilanci previsione 1968 Opera Sila, Ente Maremma, Ente sviluppo in Campania, Ente Fucino, Ente sviluppo Sardegna, per adeguamento contributi funzionamento in essi iscritti ad importi assegnati (...) su stanziamento complessivo proprio stato previsione spesa corrente esercizio » — esprime, in via eccezionale, il proprio avviso favorevole all'approvazione dei bilanci di previsione dei suddetti enti per l'esercizio 1968, modificati mediante l'iscrizione degli importi di competenza di detto esercizio fra le entrate di parte corrente e delle somme eccedenti fra le entrate in conto capitale;

viste le lettere n. 18857 del 14 agosto 1968, con le quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, premesso che « la dotazione di lire 36 miliardi prevista per l'anno 1969 dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, si è ridotta, com'è noto, di lire 12 miliardi in corrispondenza di altrettante somme occorse per assicurare la continuità dei servizi degli enti di sviluppo durante il periodo decorrente dal 1° marzo al 30 giugno 1964, rimasto scoperto di finanziamenti », ha precisato che « la somma disponibile per l'esercizio in oggetto (1969) risulta ridotta a lire 24 miliardi » e su questi ha assegnato agli enti — fatta eccezione per l'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, sulla cui assegnazione non risultano dati ufficiali — le somme a fianco di ciascuno indicate come segue:

Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio	milioni	3.030
Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo	»	1.203
E.S.A., Ente di sviluppo agricolo	»	2.022
Ente Delta Padano, Ente di sviluppo.	»	2.306
Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria	»	3.735
Ente di sviluppo in Campania	»	610
Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise	»	5.130
Ente di sviluppo nell'Umbria	»	500

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ente di sviluppo nella Marche	milioni	520
Ente nazionale per le tre Venezie	»	613
Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fon- diaria in Puglia e Lucania	»	247
Opera nazionale combattenti	»	288

uditi i magistrati con funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti di sviluppo o aventi compiti di sviluppo;

udito il relatore;

ritenuto che i seguenti enti hanno iscritto fra le entrate del bilancio preventivo per l'esercizio 1969 contributi statali sulla legge n. 901 del 1965 per le somme a fianco di ciascuno indicate:

Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio	L.	3.030.000.000
Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo	»	4.326.850.000
E.S.A., Ente di sviluppo agricolo	»	2.022.000.000
E.T.F.A.S., Ente di sviluppo in Sardegna	»	7.385.000.000
Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria	»	6.200.000.000
Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise	»	8.170.000.000
Ente di sviluppo nell'Umbria	»	500.000.000
Ente nazionale per le tre Venezie	»	1.083.000.000
Ente Delta Padano	»	6.475.773.186
Opera nazionale combattenti	»	288.000.000

che l'Opera Sila e l'Ente Fucino hanno, altresì, compreso tra le proprie previsioni, come sopra riportate, entrate per contributi statali riferiti, con varie locuzioni, a provvedimenti legislativi da emanare, nella misura, rispettivamente, di lire 4.500.000.000 e di lire 3.123.850.000, mentre, a data odierna, non risulta neanche approvato dal Consiglio dei Ministri alcun disegno di legge che preveda l'apprestamento di mezzi finanziari, da erogarsi sul bilancio statale a favore degli enti di sviluppo o aventi compiti di sviluppo, per gli esercizi successivi al 1969, ovvero soltanto per sopperire alla riduzione delle disponibilità cui si riferisce il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle note sopra citate;

che il decreto ministeriale di ripartizione delle somme disponibili sullo stanziamento per l'esercizio 1969 (articolo 6 legge n. 901 del 1965) non risulta ancora pervenuto alla Corte per la registrazione;

considerato che la situazione attuale, come innanzi descritta, è strettamente conseguenziale alla procedura adottata dal Ministero nel ripartire le assegnazioni fra gli enti di sviluppo — o aventi compiti di sviluppo — durante gli esercizi dal 1965 al 1968, situazione già dalla Corte prevista nella citata determinazione n. 827, nella relazione al Parlamento sull'esercizio 1964-65 degli enti già di riforma fondiaria (Nota introduttiva, n. 6) nonché nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1967 (Atti Parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura V, Doc. XIV, n. 1, pagg. 290 e 291);

che quasi tutti gli enti di sviluppo — dal « Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 », approvato con legge 27 luglio 1967, n. 685, e dai « Provvedi-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 », approvati con legge 27 ottobre 1966, n. 910, considerati organismi di programmazione locale e di esecuzione delle direttive da tali due leggi enunciate — non sono in grado di far fronte alle spese correnti, per l'esercizio 1969, coi mezzi finanziari rimasti disponibili sugli stanziamenti apprestati per tale esercizio dalla legge n. 901 del 1965, neppure al fine limitato della erogazione di spese, quali gli stipendi, oneri ed assegni fissi, per loro natura comprimibili solo mediante drastiche riduzioni di personale e, dunque, dell'attività istituzionale;

che la modifica apportata alla impostazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 1968 di alcuni enti di sviluppo — quale risulta dal telegramma del Ministero del tesoro citato in premessa — se elimina, per detto esercizio, lo sfasamento tra gli stanziamenti previsti dal bilancio del Ministero dell'agricoltura (articolo 6 legge n. 901 del 1965) e gli importi iscritti nel bilancio degli enti — è priva di ogni favorevole riflesso per l'esercizio 1969, in quanto parte delle somme assegnate per tale esercizio sono necessariamente destinate a far fronte agli impegni assunti dagli enti al fine di assicurare, per il 1968, le entrate in conto capitale e, dunque, di sopperire alle esigenze relative allo stesso esercizio; sicchè tali somme sono sostanzialmente da considerarsi già erogate durante il 1968;

che l'impostazione data da alcuni enti di sviluppo al proprio bilancio preventivo per l'esercizio 1969, per un verso, fa venir meno la natura giuridica del documento, proprio per la indissolubile connessione che deve esistere tra la finanza statale e quella degli enti pubblici di erogazione, i quali dal bilancio dello Stato traggono i mezzi finanziari loro indispensabili per il perseguimento del fine istituzionale; e, per altro verso, condiziona la finanza statale, ciò che — come più volte la Corte ha, in casi analoghi, rilevato — per veruna ragione può ammettersi, in quanto, altrimenti, sarebbe radicalmente sovvertito il naturale — oltre che giuridico — ordine da cui devono essere regolati i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti pubblici di erogazione da esso sovvenuti;

che i bilanci di previsione, la cui duplice funzione di guida e di limite alla gestione è stata costantemente affermata dalla Corte, non debbono essere influenzati da alcuna congettura che si concreti in mere aspettative, incerte e future sia nell'*an* come nel *quantum*, ma debbono, invece, tener conto, specie per quanto riguarda le spese correnti, solo degli importi già stanziati nel bilancio dello Stato e, come nel caso concreto, nei limiti delle assegnazioni comunicate dal competente Ministero;

che, tutto ciò premesso, la iscrizione, fra le entrate correnti dei bilanci preventivi degli enti di sviluppo o aventi compiti di sviluppo, per l'esercizio 1969, di somme eccedenti le assegnazioni come sopra comunicate dal Ministero dell'agricoltura o, *a fortiori*, riferite a futuri provvedimenti legislativi, è sfornita di qualsiasi titolo giuridico e non può, pertanto, per veruna ragione essere riconosciuta legittima;

considerato, conclusivamente, che, come dalla Corte denunciato nella citata determinazione n. 827 — della quale qui si richiamano le considerazioni ed i rilievi tutti — a cagione della anticipata attribuzione, da parte del Ministero dell'agricoltura, di parte dei fondi stanziati con la legge n. 901 del 1965, si è ridotto di un terzo lo stanziamento dell'esercizio statale 1969 — ultimo dalla legge stessa finanziato — sicchè quasi tutti gli enti di sviluppo non saranno in grado, nel 1969, di far fronte se non, e solo in parte, alle spese correnti, ciò che aggraverà la situazione di dissesto economico-finanziario in cui la maggior parte di essi si dibatte da anni;

P. Q. M.

segnala, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la situazione di cui in parte motiva all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

ordina che copia della presente determinazione sia inviata, oltre che agli onorevoli Ministri predetti, agli onorevoli Presidenti delle due Camere del Parlamento e all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri nonchè a tutti gli enti di sviluppo o aventi compiti di sviluppo.

IL RELATORE*F.to Mesiti***IL PRESIDENTE***F.to Carbone*